



Corte IV
D-4287/2016

Sentenza del 15 giugno 2018

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Simon Thurnheer, Gérald Bovier,
cancelliera Alissa Vallenari.

Parti

A. _____, nato il (...),
Afghanistan,
ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);
decisione della SEM del 2 giugno 2016 / N (...).

Fatti:**A.**

A.a L'interessato, cittadino afgano di etnia hazara, nato e cresciuto nella provincia di B._____, distretto di C._____, paese di D._____ (chiamato anche dal richiedente E._____), è espatriato nell'ottobre del 2015, recandosi dapprima a F._____ (G._____), per poi proseguire il suo viaggio verso l'Europa e depositare una domanda d'asilo in Svizzera l'11 novembre 2015 (cfr. verbale dell'audizione sui motivi del 21 aprile 2016 [di seguito: verbale], D3 pag. 2, D11 segg., pag. 3 e D74 segg., pag. 7 seg.).

A.b Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che egli avrebbe abbandonato H._____ a seguito del rapimento del padre e del nipote di quest'ultimo ad opera di talebani, che sarebbe avvenuto il (...) ottobre 2015 (cfr. verbale, D91, pag. 9 e D131 segg., pag. 13 segg.). Tale rapimento sarebbe stata la conseguenza diretta di diversi eventi. Egli infatti ha riferito che durante una vacanza accademica nel 2014, mentre si stava dirigendo da H._____ al suo villaggio natio, sarebbe stato fermato il minibus sul quale egli si sarebbe trovato (cfr. verbale, D91, pag. 9). Poiché le persone che avrebbero controllato i passeggeri sarebbero state analfabete, le stesse avrebbero desunto dalle sue carte-studente, che egli collaborasse per lo Stato afgano. Tali persone avrebbero pertanto fatto scendere dal minibus il richiedente, lo avrebbero bendato e legato le mani, nonché condotto con il loro veicolo dapprima in un luogo chiamato I._____, tenendolo prigioniero per un'ora in una stalla, ed in seguito lo avrebbero scortato verso le montagne, forzandolo a camminare e battendolo, sino a giungere in una grotta dove l'interessato avrebbe rimarcato diversi talebani. Questi uomini gli avrebbero sottratto del denaro, le sue carte ed il suo telefono portatile, attendendo in seguito l'ordine del loro capo per determinare la sua sorte. Egli, il giorno dopo, sarebbe stato ricondotto a I._____. In tale località i talebani lo avrebbero liberato a seguito dell'intervento di alcuni anziani del suo villaggio; anziani che avrebbero garantito che egli non lavorava per il governo afgano, e che avrebbero dichiarato che egli invece era un semplice studente. Anche il padre del richiedente ed un nipote dello stesso avrebbero garantito ai talebani che egli non avrebbe mai lavorato per il governo afgano o per degli stranieri. Dopo tali eventi l'interessato avrebbe trascorso dieci giorni presso la sua famiglia, durante i quali non sarebbe successo nulla di rilevante, e sarebbe ritornato in seguito a H._____ per la fine degli studi. Successivamente egli avrebbe iniziato a lavorare per l'impresa di (...) (cfr. verbale, D91, pag. 9). Secondo le allegazioni dell'insorgente il cugino di

suo padre, J._____, così come i suoi fratelli, dato che avrebbero voluto ereditare la fortuna di suo padre, lo avrebbero denunciato ai talebani, perché venisse ucciso. Questi ultimi, avendo appreso che il ricorrente avrebbe infranto la garanzia offerta a suo tempo da suo padre per la sua liberazione, avrebbero quindi minacciato gli anziani del villaggio, per il tramite di una lettera recapitata al padre, perché gli consegnassero l'interessato. Gli stessi avrebbero quindi deciso di consegnarlo ai talebani. Stante il fatto che i talebani non lo avrebbero trovato, il (...) ottobre 2015 avrebbero rapito il padre ed il nipote dello stesso. Tre giorni dopo egli sarebbe venuto a conoscenza del rapimento del padre da un collega di studio. Quest'ultimo gli avrebbe inoltre riferito che gli anziani del villaggio, che avrebbero a suo tempo garantito per lui, lo avrebbero voluto denunciare ai talebani per salvare la loro vita. L'interessato si sarebbe quindi deciso a partire da H._____, per timore che venissero poste in atto le minacce nei suoi confronti, di cui sarebbe venuto nel frattempo a conoscenza. Pertanto, dopo discussione con il direttore dell'azienda per la quale egli stava lavorando e la liberazione dal contratto, il richiedente avrebbe ottenuto un visto per recarsi in G._____ ed il (...) ottobre 2015 avrebbe abbandonato il suo paese d'origine (cfr. verbale, D91 segg., pag. 9 segg.). Egli ha infine asserito che la sua zona sarebbe controllata dai talebani e che gli hazara, a causa della loro appartenenza etnica e religiosa, subirebbero di continuo degli attacchi ad opera dei talebani e del sedicente Stato islamico (ISIS) (cfr. verbale, D198, pag. 19).

A.c Onde avvalorare la sua versione dei fatti, l'interessato ha versato agli atti della procedura di prima istanza la seguente documentazione:

- un documento della polizia (...) dell'1.11.2015;
- un documento della polizia (...) del 06.11.2015;
- un documento della polizia (...) del 04.11.2015;
- un documento della polizia (...) del 04.11.2015;
- un documento attestante la registrazione di K._____ dell'L._____ in M._____ dell'8.11.2015;
- un duplicato della taskera di N._____, rilasciata il 04.12.2010, no. di serie: (...) (cfr. anche verbale, D3, pag. 2);
- una carta plastificata di N._____, no. di serie: (...) (cfr. anche verbale, D4, pag. 2);

- un certificato dell'(...), per il signor N._____ (atto A24, doc. 1);
- un attestato dei risultati Eweli per il signor N._____ (atto A24, doc. 2);
- un certificato dell'Università (...) di H._____, facoltà (...) (atto A24, doc. 3);
- un diploma dell'Università (...) di H._____ (atto A24, doc. 4);
- un contratto di lavoro stipulato con la società (...) (atto A24, doc. 5);
- una lettera supposta dei talebani (atto A24, doc. 6);
- una copia del diploma degli studi superiori effettuati (atto A25, doc. 7).

B.

Con decisione del 2 giugno 2016, notificata all'interessato il 10 giugno 2016 (cfr. risultanze processuali, avviso di ricevimento), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, ma ammettendolo provvisoriamente per inesigibilità dell'esecuzione dello stesso.

C.

In data 11 luglio 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 12 luglio 2016), l'interessato è insorto con ricorso contro suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo la concessione dell'asilo in Svizzera. In subordine egli ha postulato la restituzione degli atti all'autorità di prime cure per carente motivazione e completamento dell'istruttoria. Altresì ha presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio, con protesta di spese e ripetibili.

D.

Con decisione incidentale del 9 novembre 2016 codesto Tribunale ha respinto la domanda d'assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente, assegnandogli nel contempo un termine per il versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali di CHF 600.–, sotto comminatoria d'inammissibilità del ricorso. Entro il termine prescritto il ricorrente ha versato l'anticipo delle spese processuali richiesto (cfr. risultanze processuali).

E.

Il 17 novembre 2016 il Tribunale ha ricevuto dalla SEM uno scritto datato

8 ottobre 2016 del ricorrente con annessi tre documenti afghani (cfr. risultanze processuali).

F.

Con scritto spontaneo del 16 novembre 2016 l'insorgente, secondo il senso, dopo aver precisato alcuni eventi che egli avrebbe vissuto, contestando la determinazione di alcuni di essi da parte dell'autorità di prime cure, ha in sostanza riconfermato la verosimiglianza e la pertinenza dei suoi motivi d'asilo. Altresì ha allegato alla lettera del 16 novembre 2016 la ricevuta di pagamento dell'anticipo delle spese e la copia dei documenti inoltrati alla SEM con scritto dell'8 ottobre 2016 (cfr. risultanze processuali, data d'entrata: 17 novembre 2016).

G.

Con decisione incidentale del 2 dicembre 2016, notificata al ricorrente in data 5 dicembre 2016 (cfr. risultanze processuali), il Tribunale ha rinviato i tre documenti inoltrati dall'insorgente con lo scritto del 16 novembre 2016 e lo ha invitato a tradurre in una lingua ufficiale gli stessi, accordandogli un termine di sette giorni.

H.

La traduzione dei documenti richiesti datata 7 dicembre 2016, è stata inoltrata dall'insorgente al Tribunale il 9 dicembre 2016 (cfr. risultanze processuali, data d'entrata: 12 dicembre 2016).

La documentazione fornita dal ricorrente per avvalorare le sue allegazioni consta di:

- uno scritto della (...) del 02.07.1996 (cfr. risultanze processuali e atto A24, doc. 8);
- uno scritto datato 24 marzo 2016 (cfr. risultanze processuali e atto A24, doc. 9);
- uno scritto presunto dei talebani (cfr. risultanze processuali e atto A24, doc. 10).

I.

Con ordinanza del 5 gennaio 2017, il Tribunale ha inviato alla SEM copia del ricorso 11 luglio 2016 e copie dello scritto 16 novembre 2016 e delle traduzioni dei tre mezzi di prova prodotti dal ricorrente e l'ha invitata nel contempo ad inoltrare una risposta di causa.

L.

Il 31 gennaio 2017 (cfr. risultanze processuali, data d'entrata: 1° febbraio 2017) la SEM ha inoltrato al Tribunale le proprie osservazioni in merito al gravame ed ai mezzi di prova prodotti dall'insorgente. Nelle stesse l'autorità di prime cure si è per lo più riconfermata nelle motivazioni addotte nella decisione impugnata, ritenendo prive di valore probatorio i mezzi di prova prodotti in fase ricorsuale dall'interessato. La risposta di causa è stata trasmessa per conoscenza al ricorrente, con possibilità di esprimersi.

M.

L'insorgente ha preso posizione al riguardo con scritto datato 17 febbraio 2017 (cfr. risultanze processuali: data d'entrata 20 febbraio 2017), chiedendo, secondo il senso, di poter essere sentito dal Tribunale tramite un'audizione personale, onde spiegare le motivazioni che l'avrebbero indotto a fuggire dal suo Paese d'origine.

N.

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:**1.**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.

Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3.

Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 2 giugno 2016 e non avendo egli censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo ed il mancato riconoscimento dello statuto di rifugiato.

4.

4.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato inverosimili le allegazioni a fondamento della domanda d'asilo dell'interessato. A mente dell'autorità di prime cure, le dichiarazioni del ricorrente sarebbero innanzitutto stereotipate ed insussistenti. Ciò varrebbe, a titolo esemplificativo, per le sue dichiarazioni in merito alle modalità con le quali avrebbe appreso del rapimento di suo padre e dei propositi degli anziani del villaggio nei suoi confronti. Dipoi, quanto da lui raccontato a riguardo della presunta denuncia da parte dei cugini paterni come pure del fatto che gli anziani del suo villaggio lo stessero ricercando, si esaurirebbe in mere dichiarazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento concreto. Inoltre, a mente dell'autorità di prime cure, non sarebbe credibile che la lettera, che sarebbe stata indirizzata dai talebani agli anziani del villaggio, sarebbe arrivata al padre, e come pure sarebbe stato quest'ultimo a subire da parte dei talebani delle rappresaglie e non gli stessi anziani. Anche il comportamento tenuto dal padre dopo aver ricevuto il presunto scritto dei talebani non sarebbe comprensibile. Questi infatti, malgrado secondo il richiedente temesse i talebani, non avrebbe adottato nessuna misura contro gli stessi, ma si sarebbe unicamente limitato a consigliare all'insorgente di espatriare. Nel proseguo, secondo la SEM, l'interessato si sarebbe contraddetto in merito al suo soggiorno a H. _____ nei giorni che avrebbero preceduto la sua fuga dal paese d'origine. Difatti egli avrebbe dapprima asserito che sarebbe stato residente in un alloggio universitario ed in seguito in un appartamento privato. Interrogato al riguardo dalla SEM, egli non avrebbe offerto una risposta soddisfacente circa tale contraddizione. Nel proseguo della decisione impugnata l'autorità di prime cure ha ritenuto la presunta

lettera minatoria dei talebani inadeguata quale mezzo di prova. La stessa sarebbe facilmente acquistabile o falsificabile e pertanto non avrebbe alcun valore probante. Infine l'autorità inferiore ha ritenuto non pertinenti gli ulteriori motivi d'asilo sollevati dal ricorrente. Invero la semplice appartenenza all'etnia hazara del medesimo ed il fatto che le persone di quest'etnia sarebbero vittime di attacchi da parte di terroristi, non sarebbe rilevante ex art. 3 LAsi. Inoltre la situazione d'insicurezza nella sua regione a causa dei talebani ed il fatto che gli stessi attaccherebbero le persone di etnia hazara, non sarebbero neppure pertinenti in materia d'asilo, dato che si iscriverebbero nel clima di conflitto generale del suo Paese d'origine.

4.2 Nel gravame vengono avversate tali conclusioni. Il ricorrente ritiene che la decisione dell'autorità di prime cure sia insufficientemente motivata. Difatti egli non comprende se, dall'esempio fornito dalla SEM per avvalorare la tesi che le sue dichiarazioni sarebbero stereotipate e prive della necessaria concretezza, tutto il suo racconto debba essere considerato tale oppure no. L'autorità di prime cure avrebbe inoltre fornito un'interpretazione soggettiva sia delle sue allegazioni in merito al fatto che i suoi familiari sarebbero stati certi che fossero i cugini paterni che lo volevano denunciare, sia che gli anziani del suo villaggio lo stessero cercando. Dipoi, la SEM, non avrebbe spiegato sufficientemente perché le stesse non andrebbero oltre delle mere supposizioni di parte non corroborate da nessun elemento concreto. Per quanto concerne invece le perplessità sollevate dall'autorità di prime cure in relazione al fatto che la lettera intimidatoria dei talebani sarebbe giunta al padre invece che agli anziani del villaggio, occorrerebbe constatare che l'insorgente avrebbe indicato che anche suo padre si era portato garante e quindi non sarebbe incomprensibile che la stessa fosse stata recapitata a quest'ultimo, subendo quindi delle rappresaglie. In merito al rapimento del padre da parte dei talebani, egli riferisce che sembrerebbe che lo stesso sia stato ucciso. Circa la presunta contraddizione che avrebbe rilevato la SEM sul suo luogo di soggiorno a H. _____, il ricorrente ritiene di aver chiaramente spiegato che egli si sarebbe spostato dalla casa degli studenti, luogo sicuro, in altro alloggio, dove non vi sarebbe più stata alcuna sicurezza. Infine, anche l'argomento posto a fondamento dalla SEM per misconoscere il valore probante della lettera intimidatoria da lui prodotta, sarebbe tacciabile d'arbitrio. Difatti l'autorità di prime cure avrebbe meramente allegato che tale mezzo di prova potrebbe essere stato falsificato o acquistato senza dimostrarlo. Alla luce degli elementi sopra evidenziati, il ricorrente considera la decisione impugnata fondata su un accertamento inesatto e incompleto dei fatti determinanti.

4.3 Nel successivo scritto del 16 novembre 2016 l'insorgente dichiara di voler chiarire alcuni punti inerenti le dinamiche degli avvenimenti che lo avrebbero determinato all'espatrio dal suo Paese d'origine, in quanto alcune sue affermazioni sarebbero state mal interpretate o erratamente comprese da parte del Tribunale nella sua decisione incidentale del 9 novembre 2016. Egli segnatamente afferma che la sua famiglia avrebbe abitato nella zona di C._____, nella città di B._____, zona che sarebbe sotto il controllo talebano (cfr. scritto del 16 novembre 2016, pag. 1). Circa il fermo ed il sequestro, egli sostiene che questi sarebbero avvenuti nel 2014, mentre egli si stava recando all'Università (...) di H._____, ed il mezzo sul quale avrebbe viaggiato, sarebbe stato fermato e controllato da parte di un gruppo di talebani. Uno di questi ultimi, perquisendolo e non sapendo leggere molto bene, avrebbe notato un timbro apposto sui suoi documenti e ne avrebbe dedotto trattarsi di un timbro governativo (cfr. scritto del 16 novembre 2016, pag. 1). Inoltre, in merito al rapporto lavorativo con la ditta (...) di H._____, l'insorgente asserisce che, contrariamente a quanto verrebbe sostenuto dal Tribunale, egli non avrebbe lavorato per tale azienda quale (...) e non si sarebbe occupato di progetti per gli (...), bensì avrebbe sottoscritto un contratto in qualità di stagista e sarebbe stato assistente del (...). Sotto la supervisione di quest'ultimo, si sarebbe occupato della stesura di progetti per varie aziende, sia nazionali che estere, e si sarebbe recato altresì a controllare i materiali che in seguito sarebbero serviti per l'esecuzione di tali progetti. Sempre da allegazioni del ricorrente, egli sarebbe stato accusato dai talebani di lavorare per il governo e sarebbe stato per questo perseguitato. Dopo poco sarebbe giunta a casa dei suoi genitori una lettera dei talebani, dove sarebbe stato intimato di consegnarlo poiché appoggiava il governo. Quest'ultima lettera di minaccia – che l'interessato ha annesso allo scritto 16 novembre 2016 (cfr. risultanze processuali; atto A24, doc. 10) – non gli sarebbe stata indirizzata personalmente in quanto, vivendo a H._____, i talebani non avrebbero avuto alcun diritto di catturarlo. Poiché né suo padre né suo cugino lo avrebbero consegnato ai talebani, questi ultimi li avrebbero sequestrati. In seguito il cugino sarebbe stato liberato, pagando un riscatto di 30'000 dollari ai talebani, mentre invece suo padre sarebbe stato ucciso dagli stessi, come attesterebbe pure il documento della (...), che l'insorgente allega al suo stesso scritto (cfr. risultanze processuali; atto A24, doc. 8).

5.

A titolo preliminare codesto Tribunale esaminerà la censura formale mossa

dal ricorrente in merito all'allegata carente motivazione della decisione impugnata (cfr. ricorso, p.to 3, pag. 2), in quanto la stessa potrebbe condurre alla cassazione della decisione ai sensi dell'art. 61 PA.

5.1 L'obbligo di motivazione discende dal diritto di essere sentito e dalla garanzia di un processo equo (art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 6 CEDU) e costituisce un presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia per le parti che per l'autorità di ricorso. Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che l'autorità menzioni, almeno brevemente, le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto essenziali; ovvero l'autorità è tenuta a riportare i motivi che l'hanno guidata e sui quali essa ha fondato il suo ragionamento, di modo che l'interessato possa rendersi conto della portata della stessa ed impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2 e DTF 142 I 135 consid. 2.1; sentenza del TAF D-2925/2017 del 13 luglio 2017 con riferimenti citati). L'autorità non deve invece pronunciarsi su tutti i motivi delle parti, ma può al contrario limitarsi alle questioni decisive (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2). In altri termini, l'essenziale è che la decisione indichi chiaramente i fatti stabiliti e le deduzioni giuridiche tratte dalla fattispecie determinata (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivazione può inoltre essere implicita e risultare dai diversi considerandi della decisione (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1 con referenze citate; sentenza del TF 2C_341/2016 del 3 ottobre 2016 consid. 3.1.). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (GICRA 2006 n°4 consid. 5).

5.2 Nella fattispecie il Tribunale rileva che l'autorità di prime cure nella decisione impugnata ha, dopo un esposto dei fatti determinanti, apprezzato le dichiarazioni rilasciate dal ricorrente circa i motivi d'asilo, ritenendole inverosimili. Nella decisione avversata, la SEM ha evidenziato, seppure succintamente, i motivi alla base di tale conclusione. Difatti, ha ritenuto dapprincipio che le dichiarazioni del ricorrente fossero stereotipate, inconsistenti e contraddittorie. Quali esempi l'autorità di prime cure ha menzionato inizialmente le allegazioni rese dall'insorgente circa le modalità con le quali egli avrebbe appreso del rapimento di suo padre e delle intenzioni degli anziani del villaggio. Tale motivazione risulta soddisfacente ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. considerando 5.1), a differenza di quanto allegato nell'atto ricorsuale. Infatti non può essere esatto che l'autorità di prime cure si esprima su ogni singola dichiarazione resa dall'insorgente, ma è sufficiente che essa si determini brevemente sulle deduzioni giuridi-

che tratte dalla fattispecie appurata. Stessa conclusione vale per le successive constatazioni dell'autorità inferiore, la quale ha spiegato sufficientemente nella decisione impugnata, quali dichiarazioni ritiene inconsistenti o illogiche. La SEM ha infatti denotato che le dichiarazioni del ricorrente riguardo alla denuncia da parte dei cugini paterni, come pure che gli anziani del villaggio lo stessero ricercando, sarebbero delle mere supposizioni di parte, non corroborate da nessun elemento concreto. Vieppiù ha indicato che sarebbe da ritenere incomprensibile perché la supposta lettera intimidatoria dei talebani sia stata recapitata al padre del ricorrente, invece che agli anziani del villaggio, ovvero i destinatari dello scritto. Dipoi l'autorità di prime cure ha affermato che sarebbe illogico il comportamento tenuto dal padre a seguito della ricezione dello scritto, in quanto egli non avrebbe preso, a mente della stessa autorità, nessuna contromisura, ma si sarebbe limitato a consigliare al ricorrente di lasciare il Paese d'origine. Infine ha asserito che il ricorrente si sarebbe contraddetto circa il suo soggiorno a H._____, dato che non avrebbe delucidato perché in un primo momento avrebbe dichiarato di vivere in un alloggio universitario ed in un secondo momento, nel corso della medesima audizione, che egli vivesse in un appartamento privato. In un secondo momento la SEM ha analizzato anche il supposto scritto intimidatorio dei talebani prodotto quale mezzo di prova dal ricorrente, concludendo che lo stesso non potrebbe mutare le sue considerazioni in merito all'inverosimiglianza degli asserti del ricorrente, poiché non gli potrebbe essere riconosciuto alcun valore probante in quanto sarebbe facilmente ottenibile o falsificabile. Si rileva in merito, che le motivazioni fornite dall'autorità inferiore, risultano lineari e logiche, e non danno adito ad alcuna interpretazione contraria o contraddizione. Infine, nell'atto impugnato la SEM ha pure analizzato la pertinenza dei successivi motivi di fuga allegati dal ricorrente, spiegando in maniera limpida e concludente sia i fatti alla base dei suoi asserti che le conseguenze detratte dalla fattispecie. Le motivazioni dell'autorità di prime cure risultano pertanto soddisfacenti, anche ponendo mente al fatto che hanno permesso al ricorrente di impugnare la decisione con cognizione di causa, dato che, a prescindere da quanto dallo stesso sollevato nel suo memoriale ricorsuale, egli si è espresso su ogni affermazione d'inverosimiglianza denotata dall'autorità di prime cure, dimostrando di averne compreso il senso esplicito od implicito contenuto in esse.

5.3 Alla luce degli elementi dinnanzi menzionati, codesto Tribunale ritiene che la SEM non ha violato il diritto di essere sentito del ricorrente, motivando in modo corretto la sua decisione, e pertanto la censura ricorsuale mossa dall'insorgente in tal senso, al limite della sua ricevibilità, risulta infondata e va pertanto disattesa.

6.

6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

6.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

6.3 Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6).

7.

A mente di questo Tribunale vi sono anzitutto forti dubbi quanto alla verosimiglianza delle allegazioni dell'insorgente a proposito delle circostanze del suo sequestro da parte di un gruppo di talebani.

7.1 In primo luogo occorre constatare come a riguardo dell'identità delle persone che lo avrebbero sequestrato egli ha fornito, nel corso della medesima audizione sui motivi, un'interpretazione differente. Difatti, dapprincipio egli ha affermato che l'autobus sul quale viaggiava sarebbe stato verificato da parte di controllori analfabeti (cfr. verbale, D91, pag. 9), ed in seguito che si sarebbe trattato di talebani (cfr. verbale, D91, pag. 9). Interrogato in merito all'identità delle persone che lo avrebbero controllato, l'insorgente ha unicamente asserito che queste ultime avrebbero avuto il viso coperto, e che non avrebbero risposto al suo quesito in merito a chi fossero (cfr. verbale, D96-D99, pag. 10). In seguito egli ha asserito che, dopo la sua liberazione, avrebbe sentito gli anziani del villaggio dirsi che si sarebbe trattato di uomini del signor O._____ (cfr. verbale, D113-D114, pag. 11 seg.), il quale si sarebbe recato spesso in visita del signor P._____ nel villaggio dei suoi genitori, e tale signor O._____ sarebbe inoltre il comandante dei talebani (cfr. verbale, D115 segg., pag. 12). Anche in fase ricorsuale l'insorgente non chiarisce meglio tale punto, ma anzi offre una versione ancora differente dei fatti alla base del suo sequestro, che rendono ancora maggiormente inverosimili i suoi asserti, poiché confusi e contraddittori. Difatti egli sostiene che si sarebbe trattato di un unico talebano che avrebbe perquisito tutti i viaggiatori presenti sul minibus, e che sarebbe stato lo stesso che avrebbe interpretato un timbro posto su uno dei suoi documenti come qualcosa di governativo, poiché non avrebbe saputo leggere correttamente (cfr. scritto del 16 novembre 2016 del ricorrente, pag. 1). Ulteriore contraddizione la si rimarca nella dichiarazione del ricorrente riguardo a come il padre e gli anziani del villaggio avrebbero appreso del suo sequestro da parte dell'autista del minibus. Infatti, dapprima egli ha riferito che nel momento in cui egli sarebbe sceso dall'autoveicolo, il conducente, originario della loro regione, avrebbe parlato con il padre (cfr. verbale, D91, pag. 9 e D108, pag. 11), quando in seguito ha invece asserito che nel suo villaggio non vi sarebbe alcuna connessione telefonica, e per

poter ricevere una telefonata occorrerebbe salire su delle colline o montagne che si troverebbero lontane dal villaggio dove risiederebbero i suoi genitori (cfr. verbale, D179-180, pag. 17). In tal senso non si comprende come l'autista del minibus, anche supponendo che conoscesse il numero telefonico del padre, sia riuscito a contattarlo così prontamente. Altra divergenza la si rimarca nelle capacità descrittive del ricorrente circa il percorso intrapreso ed i luoghi dove avrebbe stazionato durante il sequestro, rispetto alla circostanza da lui dichiarata di avere gli occhi bendati (cfr. verbale, D91, pag. 9). Invero egli è stato in grado, malgrado non avesse alcuna visibilità, di riferire che lo avrebbero dapprima rinchiuso per un'ora in una stalla, facendolo in seguito avanzare lungo le montagne ed infine trattenendolo per tre giorni in una grotta (cfr. verbale, D91, pag. 9).

7.2 Oltracciò risulta oltremodo illogico il comportamento tenuto dall'insorgente successivamente alla sua liberazione che sarebbe avvenuta grazie alla supposta garanzia offerta dal padre e dagli anziani del suo villaggio (cfr. verbale, D91, pag. 9). Difatti egli non si è dimostrato interessato a comprendere effettivamente chi l'avesse sequestrato e per quali motivi, oltretutto recandosi tranquillamente nel suo villaggio d'origine presso i suoi genitori per dieci giorni, nel corso dei quali non sarebbe successo nulla di particolare (cfr. verbale, D91 segg., pag. 9 segg.). Questa condotta risulta incongrua all'esperienza generale della vita, in quanto ci si attenderebbe che una persona nelle circostanze di fatto dichiarate dal ricorrente e con la sua biografia, si sarebbe maggiormente informata in merito ai motivi degli eventi occorsole. Inoltre avrebbe temuto di recarsi presso il domicilio dei genitori e ivi trattenersi per diversi giorni, a maggior ragione poiché, dalle sue stesse allegazioni, il comandante dei talebani, il signor O. _____, era uso trascorrere del tempo in visita nel suo villaggio d'origine (cfr. verbale, D115, pag. 12).

7.3 Ancora, la dichiarazione riguardo alla quale egli avrebbe lavorato per la società (...) nel momento in cui egli stava redigendo il suo lavoro di diploma (cfr. verbale, D91, pag. 9 e D123, pag. 12), in qualità di (...) (cfr. verbale, D58, pag. 6), risulta incompatibile con il suo racconto in merito al sequestro da parte dei talebani ed alle garanzie fornite dal padre, da un nipote paterno e dagli anziani del villaggio per liberarlo dalla prigionia. Difatti, malgrado egli evidenzi dapprima che i talebani avrebbero ricevuto una garanzia da parte del padre e degli anziani del villaggio che egli non avrebbe lavorato (cfr. verbale, D91, pag. 9), e non avesse alcuna necessità finanziaria (cfr. verbale, D120-122, pag. 12), l'insorgente avrebbe ciò nonostante deciso di sua iniziativa, e senza discutere anticipatamente con il padre, di assumere un impiego con un profilo importante e facilmente di

dominio pubblico (cfr. verbale, D123 segg., pag. 12). Non conduce ad una diversa valutazione, l'asserzione dell'insorgente circa il fatto che egli avrebbe iniziato a lavorare per sopperire direttamente ai suoi bisogni e che nessuno sarebbe venuto a conoscenza di tale suo impiego (cfr. verbale, D123 e D126 segg., pag.12 seg.). Non risulta infatti credibile che il ricorrente, visto il suo trascorso e le innumerevoli possibilità e risorse di contatto dei talebani, anche nel villaggio stesso dei suoi genitori (cfr. verbale, D115 segg., pag. 12), non immaginasse che vi sarebbe stata una probabilità molto elevata che gli stessi ne venissero a conoscenza. Altresì, la credibilità degli asserti del ricorrente in merito a tale punto, è messa ancora maggiormente in dubbio, dalle allegazioni fornite in fase di ricorso. L'insorgente invero afferma che egli, presso l'azienda (...), non avrebbe lavorato quale (...), ma in qualità di stagista ed assistente del (...) (cfr. scritto spontaneo del 16 novembre 2016, pag. 1 seg.). Tale asserzione, oltre che contraria a quanto da lui stesso dichiarato durante l'audizione sui motivi (cfr. verbale, D58, pag. 6), è pure divergente con i documenti prodotti dal medesimo, nel corso dell'istruttoria, quali mezzi di prova (cfr. atto A24, doc. 1 e doc. 5). Difatti dagli stessi si desume che egli era sì assistente o aggiunto del (...) della compagnia (cfr. atto A24, doc. 1, dove è presente la denominazione di "Assistant of (...)") e doc. 2, ove si parla invece di "adjoint du chef des (...)", in merito cfr. anche verbale, D6 segg., pag. 2 e D77 pag. 7), ma non si deduce assolutamente dagli stessi o dalle dichiarazioni del ricorrente, che egli fosse impiegato presso tale società per effettuare un periodo di pratica.

7.4 Proseguendo nell'analisi, anche circa alla supposta lettera dei talebani agli anziani del villaggio, che avrebbe però ricevuto il padre del ricorrente (cfr. verbale, D169 segg., pag. 16-17), l'insorgente ha fornito delle versioni contrastanti che minano fortemente la credibilità dei suoi asserti. Difatti, lo scritto prodotto nella fase istruttoria sub doc. 6 (cfr. atto A24), e quello successivo prodotto invece in fase ricorsuale (cfr. risultanze processuali e atto A24, doc. 10), avrebbero due contenuti completamente differenti. Risulta invero dalle dichiarazioni rilasciate dall'insorgente nell'audizione sui motivi, che lo scritto prodotto sub doc. 6 avrebbe quale contenuto l'intimazione dei talebani agli anziani del villaggio di consegnargli il ricorrente, poiché considerato un infedele dato che avrebbe iniziato a lavorare per un'azienda di (...), malgrado la garanzia da loro offerta, altrimenti lo avrebbero ricercato ed ucciso (cfr. verbale, D169 segg., pag. 16). Lo scritto prodotto sub doc. 10 in fase ricorsuale (cfr. risultanze processuali), presenta invece un significato completamente divergente. In effetti, dalla traduzione certificata ed ufficiale fornita dall'insorgente (cfr. risultanze processuali; (...): "Translation Nr. (...)") del 07.12.2016), di cui non vi sono elementi per metterne in

dubbio l'autenticità e l'affidabilità, oltre che presentare in maniera più dettagliata l'impiego del ricorrente presso la società in questione, riporta che i talebani avrebbero fornito un limite di tempo ai famigliari del ricorrente ed agli anziani del villaggio per consegnargli il medesimo (cfr. risultanze processuali). Quest'ultima evenienza temporale non è però mai stata indicata dal ricorrente nelle sue dichiarazioni. Inoltre lo stesso scritto risulta in contraddizione evidente con gli asserti dell'interessato, in merito al ricevente del medesimo, come pure alle modalità con le quali egli avrebbe appreso dal padre di tale scritto ed il successivo presunto sequestro ed uccisione di quest'ultimo. Infatti, nella lettera di cui al doc. 10 (cfr. atto A24), viene già riportato che il padre del ricorrente è stato *"punito per il suo peccato"* e che il nipote dello stesso è condannato a pagare un riscatto, pena la sua uccisione. Ciò però risulta incompatibile con l'asserzione dell'insorgente che il padre, il quale secondo il tenore dello scritto era già stato ucciso, avrebbe ricevuto tale scritto (cfr. verbale, D170, pag. 16 e scritto del 16 novembre 2016, pag. 2), ed in seguito avrebbe avvisato e fatto avere lo stesso all'insorgente (cfr. verbale, D170 segg., pag. 16). Inoltre il sequestro e l'uccisione del padre sarebbero avvenuti, secondo le dichiarazioni dell'insorgente, soltanto successivamente al recapito di tale lettera (cfr. verbale, D91, pag. 9 seg. e scritto del 16 novembre 2016, pag. 2). Ma tali eventi non risultano temporalmente convergenti con il contenuto del supposto scritto dei talebani prodotto sub doc. 10 dall'insorgente (cfr. risultanze processuali). Alla luce di quanto sopra, codesto Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente quo al supposto scritto dei talebani, vista la produzione di due scritti differenti ma con due interpretazioni del contenuto uguali da parte dello stesso, senza alcuna spiegazione plausibile e credibile in merito, siano totalmente inverosimili.

7.5 A titolo abbondanziale, anche gli avvenimenti precedenti all'espatrio dichiarati dal ricorrente sono, a mente di codesto Tribunale, contrastanti. A ragione infatti, nella decisione impugnata l'autorità di prime cure ha denotato che l'interessato ha innanzitutto riferito che prima di lasciare il suo Paese d'origine avrebbe vissuto in un alloggio sicuro, anche mentre lavorava (cfr. verbale, D129, pag. 13 e D195, pag. 19), quando in seguito si è contraddetto, asserendo che lo avrebbe dovuto lasciare alla fine dei suoi studi (cfr. verbale, D194, pag. 19). Interrogato in merito a tale evidente contraddizione, l'insorgente non ha apportato alcun chiarimento in merito, anzi ha presentato una terza versione degli eventi, riferendo che sino all'espatrio avrebbe vissuto nella casa dello studente, ma che se l'avesse dovuta lasciare, non avrebbe più avuto alcuna sicurezza (cfr. verbale, D195, pag. 19). Le spiegazioni fornite in merito dall'insorgente nel gravame (cfr. p.to 3, pag. 3), non lo soccorrono. Anzi al contrario, riferendo nuovamente

di essersi spostato in un alloggio dove non vi sarebbe più stata alcuna sicurezza prima dell'espatrio, risulta in contrasto evidente con le sue prime dichiarazioni rilasciate (cfr. verbale, D129, pag. 13 e D195, pag. 19), ciò che rende tali evenienze maggiormente confuse e discordanti e pertanto poco credibili.

7.6 Da ultimo si rimarca l'inconsistenza delle allegazioni dell'insorgente in merito al fatto che gli anziani del villaggio lo volessero consegnare ai talebani per avere salva la vita (cfr. verbale, D91, pag. 9 seg.; D138 seg., pag. 14), come pure che i cugini paterni lo avessero denunciato presso i talebani, poiché avrebbero voluto ricevere l'eredità del padre (cfr. verbale, D91, pag. 9 seg.), come rettamente ha rimarcato la SEM nella decisione impugnata. Difatti, la prima allegazione ha quale unico fondamento delle affermazioni che avrebbe reso un suo conoscente (cfr. verbale, D138 seg., pag. 14), non supportate dal benché minimo elemento concreto da parte del ricorrente, neppure in fase ricorsuale. Dipoi, la seconda asserzione si basa su delle deduzioni prive di chiarezza e logicità. Non si comprende invero come i cugini paterni avrebbero dovuto attendere sino a che egli avrebbe iniziato a lavorare per la società (...), per liberarsi dello stesso, tra l'altro dato che vi sarebbe già stato in passato un tentativo di eliminarlo da parte di un cugino (cfr. verbale, D147 segg., pag. 14 seg.). Oltracciò pure la spiegazione che ha fornito in merito il ricorrente, confrontato con la mancanza di chiarezza dei suoi asserti, non comporta una diversa valutazione degli stessi. Difatti egli ha dichiarato in merito che sarebbe stata rinvenuta una carta di protezione dei talebani negli abiti di un cugino paterno (cfr. verbale, D144, pag. 14), dal quale i suoi genitori ne avrebbero dedotto che avesse legami con i talebani, e di conseguenza che fossero i cugini paterni ad averlo denunciato (cfr. verbale, D188 segg., pag. 18). Tali affermazioni, risultano però, come denotato rettamente dall'autorità di prime cure, pure prive di qualsiasi elemento concreto atto a fondare tali conclusioni, essendo delle mere deduzioni di terze persone, che non provano assolutamente la denuncia del ricorrente da parte dei cugini paterni ai talebani, come pure che gli stessi lo volessero eliminare. Infine, al riguardo si rimarca che, lo stesso cugino paterno che lo avrebbe denunciato ai talebani (cfr. verbale, D144, pag. 14, D190 segg., pag. 18), sarebbe stato secondo le sue stesse dichiarazioni, uno dei suoi amici più cari (cfr. verbale, D32 segg., pag. 4). Confrontato in merito a tale contraddizione, l'insorgente ha offerto quale spiegazione di aver creduto che l'interrogante si riferisse ai parenti della sua famiglia (cfr. verbale, D196, pag. 19). Ma tale asserto non risulta convincente, in quanto al quesito preciso dell'interrogante, che non presta il fianco ad alcuna differente interpretazione, egli non ha fornito la lista di diversi parenti della sua famiglia, bensì il nome di due suoi amici,

ovvero il primo il cugino paterno, ed il secondo il nominativo di un commerciante. Soltanto alla rilettura, quindi a seguito dell'incongruenza denotata dall'interrogante in merito, il ricorrente ha aggiunto riguardo al nominativo fornito di quest'ultimo, che egli era un nipote del padre. Ora, tale agire tardivo, mostra in modo maggiormente significativo l'inverosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente.

7.7 Sia quel che sia, ciò che soprattutto risulta eclatante nelle dichiarazioni del ricorrente, è la contraddizione evidente tra il momento in cui egli afferma che il padre sarebbe stato rapito dai talebani non riuscendo a reperirlo, ovvero avvenuto secondo le stesse dichiarazioni dell'insorgente il (...) ottobre 2015 (cfr. verbale, D132, pag. 13), otto giorni dopo che il padre avrebbe ricevuto la lettera dei talebani (cfr. verbale, D170, pag. 16), ed il fatto che il padre sarebbe riuscito in così pochi giorni a vendere una sua casa, per finanziare il suo viaggio (cfr. verbale, D89, pag. 8). Vieppiù, pure la località dove avrebbero vissuto i genitori dell'insorgente, è situata da questi dapprima in un villaggio remoto nella provincia di B. _____ (cfr. verbale, D3, pag. 2 ; D3, pag. 3 , D179 segg., pag. 17) e successivamente invece nella città di B. _____ (cfr. scritto del 16 novembre 2016, pag. 1). Infine, quo al tragitto che egli avrebbe intrapreso al momento del sequestro da parte dei talebani, il ricorrente ha pure offerto una versione divergente. Se infatti dalle sue prime dichiarazioni sarebbe avvenuto mentre da H. _____ si recava al villaggio dei genitori (cfr. verbale, D91, pag. 9), in fase ricorsuale sarebbe stato fermato nel tragitto verso l'Università (cfr. scritto del 16 novembre 2016, pag.1). Tale incostanza nelle allegazioni da parte del richiedente, aumenta ancor maggiormente la certezza di codesto Tribunale circa l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo da lui dichiarati.

7.8 Del resto, la veridicità della versione dell'insorgente può essere fortemente messa in dubbio anche sulla base di valutazioni di plausibilità. È infatti lecito attendersi che se il richiedente fosse realmente stato ricercato dai talebani, essi avrebbero avuto il modo e sufficientemente tempo per trovarlo successivamente all'invio della lettera al padre, dato che tra l'altro conoscevano, secondo il contenuto della lettera, l'impresa per la quale egli lavorava (cfr. risultanze processuali), fermo considerate anche le sue regolari attività in seno alla società di costruzioni ed ai suoi spostamenti dal suo alloggio al luogo di lavoro (cfr. verbale 1, D91, pag. 9 seg.). Su tali presupposti, la giustificazione che egli ha fornito confrontato al riguardo, ovvero che egli si sarebbe spostato di nascosto dal dormitorio al luogo di lavoro, poiché negli stessi vi sarebbe stata protezione (cfr. verbale, D175, pag. 17), risulta quantomeno irragionevole.

7.9 Infine pure dal profilo dell'esperienza generale della vita, il comportamento tenuto dal ricorrente dopo che sarebbe venuto a conoscenza delle minacce dei talebani nei suoi confronti, risulta illogico. Difatti egli, nonostante fosse a conoscenza delle stesse, avrebbe continuato ad adempiere alle sue mansioni lavorative durante ancora otto giorni dopo aver appreso dal padre che la sua vita era in pericolo, oltre a procurarsi regolarmente un permesso per recarsi all'estero (cfr. verbale, D131 segg., pag. 13 e D181 segg., pag. 17). Quindi egli avrebbe continuato a frequentare sia i suoi soliti posti, sia luoghi pubblici, con di conseguenza vari spostamenti nella città. Inoltre egli si sarebbe pure trattenuto a H. _____ cinque giorni dopo aver appreso che il padre ed il nipote dello stesso sarebbero stati rapiti (cfr. verbale, D131 segg., pag. 13). La spiegazione fornita in merito dal ricorrente, ovvero che egli avrebbe continuato a lavorare per adempiere il suo contratto e che l'ottenimento di un visa richiedesse del tempo (cfr. verbale, D181, pag. 17), risulta perlomeno incompatibile con il timore che avrebbe avuto qualsiasi persona messa nella sua stessa situazione fattuale.

7.10 In definitiva ed alla luce di quanto esposto, appare in specie chiaro che la versione dei fatti resa dall'interessato non possa essere ritenuta, da un punto di vista oggettivo, in preponderanza veritiera (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

7.11 Nello stesso senso, anche i mezzi di prova prodotti dal ricorrente non risultano tali da giustificare una diversa valutazione. Anzitutto, la presunta lettera dei talebani – che come visto al considerando 7.4 si tratterebbe in realtà di due lettere distinte con un contenuto differente - può annoverarsi tra le dichiarazioni di parte, fermo considerate le contraddittorie versioni fornite dall'insorgente in merito rispetto al suo contenuto (cfr. considerando 7.4), che ne mettono in dubbio seriamente la sua autenticità, oltre alla notoria facilità di ottenere siffatti mezzi di prova contro pagamento o di fabbricarli personalmente (cfr. Immigration and Refugee Board of Canada, Afghanistan: Night letters [Shab Nameha, Shabnamah, Shabnameh], including appearance (2010-2015), del 10 febbraio 2015, <<http://www.refworld.org/cgi-bin/tehis/vtx/rwmain?docid=54f02a6c4>>, p.to. 9 e riferimenti citati, consultato il 08.03.2018). In merito a tale mezzo di prova, le allegazioni ricorsuali non apportano alcun elemento concreto determinante per far giungere il Tribunale ad una diversa conclusione e vanno pertanto disattese. Dal canto suo la fotografia di un presunto scritto della madre del ricorrente indirizzata al distretto di C. _____, non è atta a provare la veridicità delle affermazioni dell'insorgente, in quanto trattasi di semplici allegazioni di una terza persona. Inoltre, pure il presunto scritto della (...), anche si desse credito al suo contenuto, è senza alcun valore probatorio per

i motivi d'asilo fatti valere dall'insorgente, vista anche l'inverosimiglianza e la mancanza di credibilità delle sue dichiarazioni. Vieppiù pure i documenti ed i certificati di studio e di lavoro prodotti dall'interessato, non modificano la valutazione circa le sue allegazioni, in quanto non supportano in alcun modo i suoi motivi d'asilo. Infine, la richiesta di audizione personale del ricorrente viene pure disattesa, in quanto allo stesso sono già state offerte sufficienti possibilità di esprimersi al riguardo dei suoi motivi di espatrio dal suo Paese d'origine, e pertanto non muterebbe la valutazione del Tribunale circa l'inverosimiglianza delle sue allegazioni.

8.

Per sovrabbondanza di motivi, rettamente la SEM ha argomentato che il fatto di appartenere all'etnia hazara non è un motivo sufficiente per ottenere la qualità di rifugiato. Invero anche recentemente codesto Tribunale ha ritenuto che la situazione dell'etnia hazara in Afghanistan, non adempia le elevate condizioni poste dalla giurisprudenza per il riconoscimento di una persecuzione collettiva, anche per quanto concerne la situazione a Kabul (cfr. sentenza del TAF D-4572/2016 del 6 dicembre 2017 consid. 5.4 e referenze citate), e la stessa non può dirsi da allora mutata (cfr. Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation [ACCORD], ecoi.net – Themendossier zu Afghanistan: Allgemeine Sicherheitslage in Afghanistan und Chronologie für Kabul (von Jänner 2017 bis Jänner 2018), 13 febbraio 2018, <<https://www.ecoi.net/de/dokument/1424219.html>>, consultato l'8 marzo 2018; Australian Department of Foreign Affairs and Trade [DFAT], DFAT Thematic Report Hazaras in Afghanistan, 18 settembre 2017, <https://www.ecoi.net/en/file/local/1419305/4792_1512558052_country-information-report-hazaras-thematic.pdf>, consultato il 9 marzo 2018; sentenza del TAF D-4572/2016 del 6 dicembre 2017 consid. 5.4 con ulteriori rinvii citati). Inoltre il ricorrente non solleva in merito alcuna censura contro la decisione impugnata, che potrebbe condurre il Tribunale ad una diversa valutazione. Pertanto l'autorità di prime cure ha rettamente concluso che, malgrado la difficile situazione di insicurezza in Afghanistan, con anche attacchi a membri dell'etnia hazara (cfr. sentenza di riferimento D-5800/2016 del 13 ottobre 2017 consid. 8.2.2.; sentenza del TAF E-5136/2016 consid. 6.3.2 con riferimenti citati), in mancanza di una persecuzione mirata verso tale etnia rispetto al resto della popolazione civile, tale motivo non è rilevante in materia d'asilo.

9.

Di conseguenza, in virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

10.

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 LAsi, come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4 e DTAF 2011/24 consid. 10.1).

Pertanto, anche in merito alla questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

11.

Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

12.

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo di CHF 600.– versato il 14 novembre 2016 dal ricorrente.

13.

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese versato il 14 novembre 2016.

3.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio:

La cancelliera:

Daniele Cattaneo

Alissa Vallenari

Data di spedizione: